

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1954

(27^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDI

del Vice Presidente TRIPEPI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria » (527) (Di iniziativa del senatore Zoli) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 303, 305
DE GIOVINE, <i>relatore</i>	303, 305
SPEZZANO	305

« Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri » (604) (Di iniziativa del senatore Menghi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	305, 306
DE GIOVINE, <i>relatore</i>	305

« Norme interpretative dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura » (625) (Di iniziativa dei senatori Di Rocco e Carelli) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	308, 309
FERRARI, <i>relatore</i>	308, 309
MEDICI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	309

« Provvidenze per la pesca nelle acque interne » (731) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 306, 307
BRASCHI, <i>relatore</i>	306, 307
FANTUZZI	307
MENGHI	307

« Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione » (755) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	297, 300, 301, 302, 303
CARELLI	299, 300
FANTUZZI	299
MEDICI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	299, 301, 303
SPEZZANO	298, 301

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone e Tripepi.

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Medici.

FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione » (755) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue

e di colonizzazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò io brevemente su questo disegno di legge.

Come è noto, onorevoli colleghi, gli stanziamenti ordinari stabiliti nel bilancio sono insufficienti per lo svolgimento di attività soddisfacenti nel campo delle opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario; ma il problema si pone soprattutto per le opere di irrigazione e per la trasformazione agricola nei comprensori di bonifica del Centro-Settentrione.

Ora, il disegno di legge sottoposto al nostro esame provvede proprio ad uno stanziamento straordinario per coprire queste necessità.

Con l'articolo 1 viene autorizzata la spesa di 25 miliardi di lire da destinarsi all'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica; con l'articolo 2 si stanziavano 10 miliardi di lire per la concessione dei sussidi sul costo dei lavori di competenza privata e per il finanziamento delle spese per l'acquisto e la trasformazione fondiaria dei terreni.

Non voglio ora dilungarmi: del resto, mi riservo di chiarire ulteriormente le varie disposizioni in sede di discussione dei singoli articoli.

SPEZZANO. Signor Presidente, in merito a questo disegno di legge ci sarebbe da impostare ed approfondire una questione di carattere generale, di quelle che piacciono molto al collega Salomone; io mi limito però semplicemente ad enunciarla senza portare la mia indagine in profondità.

Credono veramente i colleghi che, approvando questo disegno di legge, siamo nei termini della nostra Costituzione? La formulazione dell'articolo 44 della Carta costituzionale rende possibili stanziamenti di questo genere, per questi scopi, senza discriminazione? In questo articolo si parla di aiuti specificando la piccola e media proprietà, e ciò ha la sua importanza. Ora pongo il quesito: questa specificazione è casuale, oppure significa che non si deve aiutare la grande proprietà?

Non si stupiscano i colleghi, perchè questo problema non è stato posto da me soltanto; recentemente, in occasione della discussione del bilancio dell'agricoltura all'altro ramo del Parlamento, un deputato democristiano — se non sbaglio, pugliese — l'onorevole Del Vesco, se ne è interessato a fondo. Io sono andato a leggere il discorso dell'onorevole Ministro per vedere se avesse dato una risposta al riguardo, ma non ne ho trovata alcuna: evidentemente il problema a lui è sfuggito, oppure egli ha creduto politicamente non opportuno pronunciarsi al riguardo. Ma sta di fatto che il problema c'è, ed è un problema dinanzi al quale non possiamo chiudere gli occhi.

Io ho fatto un po' i calcoli di quanto è stato stanziato dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi attraverso il piano decennale, per le opere di bonifica, attraverso stanziamenti per miglioramenti generali, e sono arrivato alla conclusione che si tratta di somme più che considerevoli. Ora, tutti i colleghi — al di fuori di qualcuno che non se la sente proprio di dover rinunciare ad alcun principio di classe — sicuramente riconoscono che questi stanziamenti effettuati non sono andati a finire — così come, perlomeno intenzionalmente, dovevano finire — nelle mani dei piccoli o dei medi proprietari, ma sono finiti in massima parte nelle mani dei grossi. E tutto questo si spiega con la mancanza nella legge di una qualsiasi discriminazione, con la difficile procedura che è quella che noi tutti conosciamo; si spiega con il fatto, lamentato tante volte qui dagli stessi colleghi Salomone e Carrelli, della mancanza assoluta di conoscenza della legge da parte dei piccoli e dei medi proprietari. Sta di fatto, però, che basta leggere una qualsiasi statistica per constatare che i grossi hanno profittato di questi stanziamenti più che i piccoli e i medi.

Ma c'è un altro elemento di fatto che deve farci riflettere. Noi sappiamo che ci sono migliaia di domande inevase, e non perchè non siano state istruite, non perchè la documentazione non sia in regola, ma perchè gli stanziamenti sono stati esauriti.

Pertanto, trovandoci di fronte ad una norma costituzionale — che io questa mattina non invoco formalmente ma che indico all'atten-

zione dei colleghi — riterrei opportuno, mentre noi dichiariamo sempre di essere favorevoli a tutti i provvedimenti di questa natura che stabiliscono contributi e sussidi, come conseguenza logica, se davvero ci preoccupiamo della piccola e media proprietà, che fossero stabiliti dei criteri di discriminazione.

Credo di essere stato preciso. Non dico di escludere altri, per il momento, ma soltanto di discriminare, di stabilire delle preferenze, con delle percentuali elevatissime a favore dei piccoli e medi proprietari, oppure di affermare che in tanto si può dare il sussidio o il contributo al grosso proprietario, in quanto tutte le domande dei piccoli e dei medi siano state già soddisfatte.

FANTUZZI. Vorrei far rilevare all'onorevole Ministro, proprio in rapporto a quanto ha detto ora il collega Spezzano, che, nella distribuzione dei sussidi per determinate opere di miglioria e di bonifica, a causa di uno stanziamento insufficiente in rapporto alle domande accade spesso, per non dire sempre, che viene concesso un uguale contributo ai piccoli e ai grossi proprietari, dando anzi la precedenza — aggiungo — a chi ha la voce più grossa nell'ambito delle autorità preposte all'applicazione della legge. Questo è avvenuto non solo nella mia provincia, ma in quasi tutte le altre, ed è un inconveniente cui bisogna ovviare.

CARELLI. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda il potenziamento delle opere contemplate nella legge n. 215 del 13 febbraio 1933, legge che avevamo in un certo senso dimenticata perchè ad essa si sono sostituite altre disposizioni incluse in altre leggi, le quali hanno preso il sopravvento.

La vecchia legge n. 215, peraltro, è tuttora operante, anche se dovrà essere riveduta, e rappresenta ancora un elemento di particolare interesse nei riguardi della sistemazione definitiva dei vari consorzi di bonifica esistenti.

D'altra parte questo disegno di legge si riferisce all'attività dell'Opera nazionale combattenti per metterla in condizione di poter portare a termine compiutamente la sua azione; e si riferisce anche a lavori in aziende che erano in via di sviluppo e che sono stati arre-

stati in un momento che era forse il più delicato. Lo stanziamento previsto nel disegno di legge è appena una goccia d'acqua nel mare delle necessità del miglioramento fondiario; comunque io credo che questo provvedimento risponda ad una necessità, se non altro, di assestamento e di revisione per non far cadere completamente in desuetudine la legge n. 215.

Per queste ragioni sono convinto che il disegno di legge in esame debba essere approvato così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. D'altra parte, nulla vieta — come ha detto il collega Spezzano — che nel distribuire i fondi si tenga conto della posizione particolare delle aziende interessate.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei precisare, signor Presidente, quali sono le ragioni che hanno sollecitato il Governo a presentare il disegno di legge che stiamo ora discutendo. Queste ragioni vanno soprattutto ricercate nel fatto che nel nostro Paese vi sono molte opere irrigue che sono compiute in parte notevole, ma che non possono dare i loro frutti proprio perchè mancano di piccoli ritocchi complementari. Questo avviene in tutte le zone d'Italia, ma la situazione particolarmente grave si registra nell'Italia centrale e settentrionale; perchè mentre nel Mezzogiorno, con gli stanziamenti della relativa Cassa, queste opere irrigue possono procedere in maniera sistematica fino alla loro conclusione, nelle altre contrade dell'Italia settentrionale e centrale, ad esempio nella Bassa padana, nella Bassa vercellese, oppure nell'Agro della Maremma, non era possibile concludere delle opere che avevano già richiesto l'impiego di cospicui stanziamenti e che rimanevano senza frutto perchè mancavano, ad esempio, dei canali secondari e di altre piccole opere accessorie.

Uno degli esempi più importanti, dal punto di vista politico, lo possiamo trovare nella zona bracciantile compresa tra le provincie di Mantova, Ferrara e Modena, dove, come tutti sanno, vi sono contrade con un denso bracciantato agricolo. In quella zona sono stati già investiti alcuni miliardi per fare dei canali di irrigazione, ma si è potuto procedere

soltanto ad una parte dell'asta principale: basterebbe fare la parte residua ed i canali secondari per poter cominciare subito l'irrigazione utilizzando i canali di bonifica.

Si tratta di uno stanziamento modesto, voi dite: è vero, ma è tutto quello che il Ministro dell'agricoltura è riuscito ad avere. Comunque, ritengo di dover subito precisare alla Commissione che questi fondi, per modesti che siano, dovrebbero servire proprio a completare le opere in corso di costruzione e non ad iniziare opere nuove.

Aggiungo, per rispondere parzialmente alle osservazioni avanzate dal collega Spezzano — e ribadite in parte anche dai colleghi Carelli e Fantuzzi — che sui 35 miliardi di spesa, 25 sono destinati ad opere pubbliche, cioè ad ultimare quelle grandi opere di canalizzazione delle acque irrigue, opere che sono a carico dello Stato per il 75 per cento e a carico dei privati per il 25 per cento; gli altri 10 miliardi sono destinati alle opere private di miglioramento fondiario.

Quindi, mentre assicuro che la questione sollevata dall'onorevole Spezzano sarà oggetto di approfondito esame in sede giuridico-amministrativa, aggiungo che i 10 miliardi di cui all'articolo 2 del disegno di legge debbono essere spesi soltanto dentro gli stessi comprensori in cui si fanno le opere pubbliche, affinché l'acqua che giunge fino ad un determinato punto non resti lì inservibile come è avvenuto per tanti anni in molte zone, per esempio, in quella del Tirso, in Sardegna, oppure in quella del Garigliano in provincia di Caserta, dove sin dal 1926 l'acqua è giunta al limitare dei terreni senza poter essere ancora utilizzata. Ecco perchè c'è questa contemporanea esigenza contestuale dell'opera pubblica e dell'opera privata. In questo modo i proprietari non potranno più affermare che non possono applicare l'articolo 37, se ben ricordo, della legge di bonifica perchè non ricevono i contributi necessari che la legge stessa prevede.

Questo dico anche in considerazione del fatto che si sta continuamente frazionando la grande e la media proprietà e che in certi territori ha un largo predominio proprio quella

piccola proprietà che è stata oggetto delle vostre particolari attenzioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi.

(È approvato).

Art. 2.

Per lo sviluppo delle opere di trasformazione agraria e fondiaria è autorizzata la spesa di 10 miliardi, da destinare:

a) alla concessione dei sussidi, previsti dall'articolo 38 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sul costo dei lavori di competenza privata da eseguire in connessione col programma straordinario finanziato ai termini del precedente articolo 1;

b) al finanziamento delle spese per l'acquisto e la trasformazione fondiaria dei terreni che, ai termini dell'articolo 14 del regolamento legislativo dell'Opera nazionale combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1100, e per il combinato disposto dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, possono essere attribuiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti ed agli Enti di colonizzazione, per i territori di loro competenza.

CARELLI. Sarà bene che l'Opera nazionale combattenti nell'esproprio delle terre tenga conto, oltre che della situazione produttiva, anche di quella sociale e dei turbamenti che potrebbe determinare il mantenimento di uno stato di cose che non è più idoneo alle esigenze sociali del momento.

Rivolgo in questo senso una raccomandazione al Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Tale raccomandazione è pienamente accettata.

SPEZZANO. Vorrei un chiarimento, onorevole Ministro: la lettera *b*) parla di un finanziamento delle spese per l'acquisto e la trasformazione fondiaria dei terreni, i quali « possono essere attribuiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti ed agli Enti di colonizzazione ». Ora, vorrei chiedere: possono essere attribuiti in proprietà anche ai consorzi di bonifica ?

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questa è la parte nuova del provvedimento che merita in verità uno schiarimento. Abbiamo ascoltato ieri, in Aula, il discorso di un esponente dell'opposizione, il senatore Mariotti, il quale ci ha illustrato la situazione dell'Appennino tosco-emiliano, e in forma drammatica ha invitato questo Governo, preda dell'immobilismo, a muoversi. Egli ha avuto delle parole che mi sono apparse particolarmente severe, perchè proprio questo Governo immobile si era già mosso, ed aveva predisposto un disegno di legge sulla materia, che la Camera dei deputati aveva onorato della sua approvazione. In questo disegno di legge si stabilisce in maniera specifica di erogare all'Opera nazionale combattenti, che ha già la facoltà dell'esproprio in base ad una legge, i mezzi finanziari necessari per poter espropriare quei terreni che, pur essendo in alcuni casi appoderati, sono abbandonati dai mezzadri i quali non vivono più sul posto, mentre ove questi terreni fossero trasformati in piccola proprietà, gli stessi mezzadri sarebbero felici di rimanervi. Si stanziavano a tale scopo 2 miliardi e 500 milioni: non è una somma da buttar via !

Questo è uno dei più grandi problemi che mi auguro sia affrontato da voi, perchè tutto l'Appennino, che comincia dal Colle di Cadi-bona ed arriva fino alla Sila, ha ovunque delle vastissime zone che vengono abbandonate proprio per il motivo che il rapporto contrattuale non vi permette la vita del mezzadro, e

nello stesso tempo il proprietario non ha la convenienza a trarne un'utilizzazione.

Questo è l'inizio dell'opera che il Governo intende svolgere. Voi direte: è poco. Lo so, ma per ora non si può fare di più.

E, per essere più preciso, dirò all'onorevole Spezzano che questi terreni espropriati vengono affidati, in base all'articolo 2 della presente legge, o all'Opera nazionale combattenti o agli Enti di colonizzazione, punto e basta. Vi è poi un'altra disposizione riguardante i consorzi di bonifica.

SPEZZANO. Prendiamo atto della dichiarazione dell'onorevole Ministro, secondo la quale, eseguito l'esproprio, i terreni devono essere assegnati all'Opera nazionale combattenti o agli Enti di colonizzazione.

Ho detto: prendiamo atto, e c'è un motivo, in quanto la disposizione legislativa sancisce che tali terreni « possono » essere attribuiti all'Opera combattenti e agli Enti di colonizzazione. Non è, evidentemente, che un errore di forma. Comunque, il « possono » determina una facoltà, e, trattandosi di una facoltà, i terreni, senza l'esplicita dichiarazione testè fatta dall'onorevole Ministro, potrebbero essere assegnati anche ad altri.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Alla delimitazione dei territori indicati alla lettera *a*) del precedente articolo 2 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura.

SPEZZANO. Il Ministro ha detto che questa legge riguarda in modo preminente l'Italia centro-settentrionale. A me pare che non sia troppo parlamentare e che non sia troppo aderente alle norme che regolano la vita dei Parlamenti, delegare in questa maniera tutti i poteri al Ministro. L'abbiamo già fatto, mi

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

27ª SEDUTA (21 ottobre 1954)

si potrebbe obiettare, per la legge stralcio; ma io ritengo che qui forse potremmo impegnare il Governo, sia pure con un ordine del giorno, in modo che nella delimitazione dei territori si tenga conto soprattutto di quelli che sono i bisogni e di quella che è l'urgenza delle opere da eseguire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

L'importo delle operazioni per il finanziamento delle spese di acquisto e di trasformazione dei terreni, indicate alla lettera b) dell'articolo 2, non potrà superare la somma di 500 milioni annui per ciascuno degli esercizi in cui viene ripartita la complessiva autorizzazione di spesa disposta con la presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

I terreni acquistati e trasformati con i finanziamenti del precedente articolo saranno ceduti a lavoratori manuali della terra applicando le modalità delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

Tutti i proventi derivanti dalle cessioni dei terreni affluiranno ad un fondo di rotazione, da istituire presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà destinato ad ulteriori finanziamenti da concedere, per gli stessi scopi, all'Opera nazionale combattenti ed agli Enti di colonizzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà approvato il regolamento del Fondo.

Il Fondo non potrà essere impiegato prima dell'approvazione del regolamento predetto.

(È approvato).

Art. 6.

Oltre che a favore dei Consorzi, l'esproprio degli immobili dei proprietari inadempienti, previsto dal primo comma dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, può essere disposto anche a favore degli Enti di colonizzazione.

(È approvato).

Art. 7.

La spesa di 35 miliardi sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio 1954-55L.	4.000.000.000
» 1955-56	7.000.000.000
» 1956-57	8.000.000.000
» 1957-58	8.000.000.000
» 1958-59	8.000.000.000
	<hr/>
TotaleL.	35.000.000.000
	<hr/> <hr/>

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento allo stanziamento all'esercizio successivo.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare, entro i limiti indicati nei precedenti articoli, alle opere pubbliche di irrigazione, alle opere di competenza privata ed al finanziamento di programmi di colonizzazione.

(È approvato).

Art. 8.

Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55, viene provveduto con equivalente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge, informo la Commissione che sono stati presentati due ordini del giorno. Il primo, firmato dai senatori Spezzano, Fantuzzi, Ristori e Grammatico, è così formulato:

« L'8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica invita il Governo a volere tener conto, nello stabilire la delimitazione di cui all'articolo 3, dell'urgenza e della necessità dei lavori da eseguire ».

Il secondo, firmato dai senatori Spezzano, Fantuzzi e Grammatico, è del seguente tenore:

« L'8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, invita il Governo a riservare i sussidi di cui alla presente legge alla piccola e media proprietà e di concedere gli stessi alla grande proprietà, solo dopo di avere soddisfatto le domande della piccola e media proprietà, riconosciute fondate e meritevoli ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria » (527).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *relatore*. Onorevoli senatori, per una serie di ragioni soprattutto tecniche e per aver voluto far coincidere il pagamento delle indennità di espropriazione previste dalle leggi di riforma agraria (12 maggio 1950, n. 230, per la Sila e legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841), con la definizione dei valori accertati ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, si è verificato un notevole ritardo nella liquidazione delle indennità stesse. Necessità quindi che fossero emanate norme precise per accelerare, nei limiti del possibile, la soluzione di un giusto diritto e soprattutto per risolvere i numerosi casi non previsti dalle su citate leggi.

Le maggiori difficoltà nascono dal fatto che in alcune delle zone sottoposte ad esproprio non fosse ancora in conservazione il nuovo catasto di guisa che spesso vi sono state difformità anche sostanziali fra i dati descrittivi e l'effettiva consistenza dei terreni, a volte anche relativamente all'estensione.

A queste deficienze, ma soprattutto, ripetiamo, alla necessità che lo Stato possa completamente assolvere all'impegno assunto, di pagare il corrispettivo dei terreni espropriati (e si noti che *stricto jure* il deposito delle somme offerte avrebbe dovuto seguire di poco alla emissione dei singoli decreti di espropriazione) provvede il disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli.

Tuttavia un notevole lavoro è stato già compiuto relativamente alle liquidazioni delle indennità nelle zone già servite dal nuovo catasto rustico (e cioè nei casi previsti dall'articolo 1 del progetto di legge) per cui sono stati sinora emessi n. 1403 decreti per una estensione di ettari 135.435 e per un importo complessivo di lire 9.226.782.671.

In sostanza per le indennità da pagare nelle zone a nuovo catasto rustico — tutta la Puglia, la Sardegna, il Delta Padano, i terreni dell'Opera nazionale combattenti, parte della Maremma e della Calabria — non vi è nessuna variazione fra i criteri delle leggi stralcio e quelli della nuova.

Per le zone a vecchio catasto vi possono essere delle variazioni in più o in meno per differenze fra le superfici risultanti dal vecchio catasto e quelle risultanti dal nuovo, e ciò si verifica in parte della Maremma con varia-

zioni in meno e nella Sila con variazioni in più; ma anche in questi casi le liquidazioni avranno luogo sempre con i valori unitari della patrimoniale. La nuova legge si mantiene perfettamente nello spirito della legge unitaria; essa mira soltanto a togliere le sperequazioni che sarebbero derivate dalla vecchia legge con una maggiore aderenza ai casi concreti e con lo scopo essenziale di accelerare. Ci si riporta sempre alla patrimoniale e cioè ai valori definitivi accertati ai fini dell'imposta patrimoniale progressiva (articolo 18, legge 841 - moltiplicazione dei redditi dominicali per i coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale); soltanto il Ministero dell'agricoltura si sostituisce per far presto agli Uffici finanziari, dato che per la definizione di tutte le pratiche riguardanti la patrimoniale si andrà certamente oltre il 1957.

È da ritenere, con molta approssimazione, che l'importo complessivo delle indennità da pagare non supererà i 40 miliardi, esclusa la Sicilia, per un'espropriazione di poco meno di 600.000 ettari, mentre nel bilancio dell'Agricoltura sono stanziati per tale scopo 49 miliardi. La differenza che risulterà è largamente sufficiente per il pagamento degli interessi, e la necessità di accelerare nasce anche dal fatto di ridurre l'onere degli interessi che sarebbe ingente, ripetiamo, se si dovesse attendere la definizione delle pratiche patrimoniali in sospeso ancora per oltre il 50 per cento, senza dire che per la Calabria si andrebbe a termine indeterminato. La necessità di prevedere il pagamento degli interessi ed in titoli nasce anche dal fatto che in ogni caso detti interessi si sarebbero dovuti pagare in contanti o dagli Enti di riforma o dagli assegnatari, come è stato già deciso da pronunziati della Autorità giudiziaria.

In definitiva col disegno di legge Zoli si prevede il pagamento secondo i dati effettivi per quei proprietari che, avendo apportato miglioramenti ai loro terreni, li hanno regolarmente denunciati ai fini catastali nel periodo dal 1947 al 1952 e non ne deriva invece un ingiusto profitto per quei proprietari che hanno degradato i loro terreni (con tagli indiscriminati di boschi ecc.) dal 1947 in poi.

Nell'esaminare dettagliatamente i singoli articoli del progetto di legge, e tenendo pre-

senti le inevitabili difformità verificatesi nell'attuazione delle leggi di riforma (Sila e stralcio), è sembrato al relatore di dover procedere ad un maggiore e più specifico adeguamento della lettera della legge stessa, in modo da evitare il più possibile dubbi ed incertezze nella sua applicazione.

Ne è scaturita inoltre la necessità di aggiungere nuove norme di carattere sostanziale e di abolirne altre che, pur se rispondenti a criteri di equità, si appalesano intempestive e di non facile attuazione.

Così gli articoli 1 e 2 del progetto prevedono il pagamento delle indennità nei casi più semplici: quelli in cui il valore dei terreni espropriati viene determinato mediante moltiplicazioni dei redditi dominicali per i coefficienti già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia nell'ipotesi dell'attività del nuovo catasto, sia in relazione agli accertamenti della Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Solo sembra opportuno fondere in parte i due articoli dato che la formulazione dell'articolo 2 non è che una stretta conseguenza della prima parte del secondo comma dell'articolo 1 e di formulare invece nell'articolo 2 l'ipotesi del responso della Commissione censuaria centrale non riferito alle singole particelle del terreno espropriato, ma alla intera estensione di esso, nel qual caso è data facoltà al Ministro di ripartire proporzionalmente la variazione unica fra i singoli redditi particellari.

Si ritiene inoltre opportuno formulare un apposito articolo 3 per il pagamento delle indennità relative ai boschi espropriati e per i quali sembra opportuno richiamarsi alla norma contenuta nell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e cioè ad una valutazione caso per caso, essendo impossibile stabilire un criterio unico di valutazione pei boschi il cui valore cambia per infiniti coefficienti diversi.

Altro apposito articolo 4 va formulato per le espropriazioni ricadenti nella Sila e Caulonia, zone nelle quali al momento della espropriazione era ancora in vigore il vecchio catasto senza possibilità di confronto coi dati del nuovo catasto non ancora in conservazione.

Non vi è altra possibilità che quella del pagamento, a titolo di anticipazione, delle somme già determinate nei decreti di espropriazione, facendosi salvo il diritto agli interessati di richiedere le maggiori somme risultanti dalla entrata in conservazione del nuovo catasto, prevista nei prossimi anni 1955 e 1956, deferendo ad un'apposita Commissione provinciale la decisione delle possibili controversie.

Successivamente l'articolo 3 del disegno di legge diventa articolo 4 e regola la procedura per la riscossione delle indennità.

L'articolo 4 del disegno di legge, che diventa articolo 5, regola il pagamento degli interessi. Si crede opportuno aggiungere un nuovo comma prevedendo il caso in cui il proprietario del fondo espropriato abbia fatto suoi i frutti pendenti all'atto della presa di possesso dei terreni da parte degli Enti di riforma.

Per regolare inoltre i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 47 della legge della Regione siciliana, 27 dicembre 1950, n. 104, sempre per il pagamento delle indennità di espropriazione, si è redatto il nuovo articolo 7.

Si è creduta poi necessaria l'aggiunta dell'articolo 8 per dare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette una ulteriore proroga della facoltà di poter tenere conto, in sede di rettifica dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, delle variazioni catastali accertate ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, perchè si sono verificati casi di difformità tra dati catastali e dati accertati, non solo relativamente allo stato dei terreni, ma alla loro estensione.

Non crede infine il relatore conservare l'articolo 5 che rinvia a tempo indeterminato i termini già fissati dagli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di trasformazione del terzo residuo, perchè nella maggior parte dei casi detti lavori di trasformazione sono già in fase di completamento, in altri casi sono ultimati ed in altri non ancora approvati i relativi progetti di trasformazione. Con l'articolo 5 di cui si propone la soppressione si verrebbe a variare una materia che ha già una sua particolare regolamentazione ed a premiare i meno diligenti, gli inadempienti di fronte a quei

proprietari che già hanno fatto fronte agli obblighi liberamente assunti.

SPEZZANO. Propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge per approfondire la materia, ed approfittare dell'occasione per chiedere se la 5ª Commissione finanze e tesoro ha dato il proprio parere.

DE GIOVINE, *relatore*. Sì, ed è favorevole.

SPEZZANO. Se fosse possibile, vorremmo sapere qualcosa di più, e cioè quanto finora è stato pagato per il prezzo di esproprio e relativamente a quanti proprietari; di conseguenza quanto resta da pagare e a quanti proprietari.

PRESIDENTE. Per dare alla Commissione la possibilità di conoscere i dati richiesti del senatore Spezzano, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione di questo disegno ad altra seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Presidenza del Vice Presidente TRIPEPI

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri » (604).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *relatore*. Onorevoli colleghi, una serie di provvedimenti di legge, alcuni imponenti anche per la loro portata finanziaria, sono in atto o sono previsti per porre riparo alle gravissime condizioni dei terreni montani che, dopo decenni di depredazione, essendo stata distrutta l'unica ricchezza rappresentata

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

27ª SEDUTA (21 ottobre 1954)

dai boschi, sono diventati ben misera cosa, insufficienti o addirittura incapaci a sostenere l'economia di quelle popolazioni.

Con la distruzione dei boschi non solo è stata eliminata la sola naturale coltura agraria delle zone montane, ma si sono arrecati gravissimi danni al regime delle acque con incalcolabili deprecabili conseguenze anche per le sottostanti pianure.

Ora, la difesa delle nostre montagne da ulteriori devastazioni ed il compito di provvedere alle opere di rimboschimento ed alle sistemazioni dei bacini montani sono affidati al Corpo forestale dello Stato che li espleta con indiscutibile capacità e solerzia.

Senonchè, per essere stato il Corpo forestale prima trasformato in milizia, con trattamento pari a quello di altri corpi armati specializzati, e poi sciolto con decreto legislativo 6 dicembre 1943, n. 16-B, e contemporaneamente ricostituito con le antiche attribuzioni, mentre con il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e con la legge 4 maggio 1951, n. 538, veniva equiparato al Corpo guardie di pubblica sicurezza, per il periodo 1º luglio 1947 - 1º luglio 1948 vi è stata interruzione nella corresponsione dell'indennità viveri. Tale interruzione avveniva per il solo fatto che, essendo stati corrisposti in virtù delle leggi sopra citate gli arretrati per gli anni precedenti, erano venuti a mancare gli appositi stanziamenti.

E poichè, per successive economie verificatesi nel bilancio del Corpo forestale, si presenta ora la possibilità di corrispondere gli arretrati dell'indennità viveri anche per il periodo 1º luglio 1947 - 1º luglio 1948, per la necessaria autorizzazione si provvede con questo disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi, di cui propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato degli arretrati

della razione viveri, in natura o in contanti (secondo rateo), dal 1º luglio 1947 al 1º luglio 1948, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, in combinazione con gli articoli 122 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1, dell'importo complessivo di lire 216.000.000 si farà fronte con i fondi stanziati sul bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvidenze per la pesca nelle acque interne** » (731).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per la pesca nelle acque interne ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRASCHI, relatore. Si tratta di provvedere per la pesca nelle acque interne. Una volta le due pesche erano unificate nel Ministero dell'agricoltura; nel 1950 venne operata la divisione amministrativa: la pesca marittima passò al Ministero della marina mercantile e la pesca nelle acque dolci rimase al Ministero della agricoltura. Queste pesche sono state sempre aiutate, e nelle loro cooperative e nei loro consorzi, da sussidi che sono via via intervenuti. Fino al 1950 l'una e l'altra pesca furono sussi-

diate sul bilancio dell'agricoltura. Avvenuta la scissione tra le due pesche, si è avuta questa situazione: che il bilancio della marina mercantile ha pensato alla pesca marittima, ma il bilancio dell'agricoltura si è dimenticato della pesca nelle acque interne. Con questa legge il Ministero dell'agricoltura cerca di rimediare alla lacuna e di riprendere la strada degli interventi a favore della sua pesca, destinandole 70 milioni che sono già nel bilancio dell'agricoltura. Anche questo disegno di legge, come il precedente, sussidia l'impianto, da parte di cooperative di pescatori, di magazzini e di frigoriferi per la conservazione del pescato, l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato, la costruzione e la sistemazione di impianti di piscicoltura e di incubazione ed altre attività che sono elencate nell'articolo 1. Presiede alla distribuzione del fondo di 70 milioni una Commissione che viene nominata dal Ministro della quale fa parte anche un rappresentante per ciascuna delle due massime cooperative.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

FANTUZZI. Penso che sarebbe opportuno apportare due emendamenti all'articolo 1. Sarei del parere di aumentare da 70 a 100 i milioni stanziati e di allargare la composizione della Commissione che deve presiedere e sorvegliare la distribuzione del fondo con l'inclusione dei rappresentanti sindacali dei diversi sindacati della stessa categoria. Credo che con ciò il risultato che otterremmo nella unanimità, nella uniformità, nella concordia delle decisioni sull'assegnazione del fondo sarebbe senz'altro migliore, e sarebbero più soddisfatte tutte le categorie interessate.

BRASCHI, *relatore*. Mi permetto di far osservare al senatore Fantuzzi, che, se il Ministero ha proposto 70 milioni, li avrà proposti in base a calcoli e a criteri che dobbiamo ritenere esatti. Ciò significa, in altre parole, che non si è creduto di poter destinare allo scopo più di 70 milioni traendoli dalla cifra stanziata in bilancio, e cioè da una cifra di 160 milioni.

Quanto ad una più larga rappresentanza in seno alla Commissione, dobbiamo osservare

che ormai ci si orienta verso gli organi normali, dai quali vengono effettuate le distribuzioni, tanto è vero che la 5ª Commissione, dando il parere favorevole su questo disegno di legge, si è domandata se fosse proprio necessaria questa Commissione. Io ho meditato sulla questione, ma poi mi sono detto: essendoci i rappresentanti dei due rami delle cooperative, cosa c'entra l'elemento sindacale?

Insisto quindi perchè sia accettato il testo del disegno di legge senza alcuna modifica.

MENGHI. Vorrei ulteriormente tranquillizzare l'amico Fantuzzi, il quale vorrebbe che in questa Commissione fossero inseriti anche i rappresentanti dei sindacati. Come ha detto il collega Braschi, siccome in questa Commissione ci sono già i rappresentanti di categoria delle cooperative, essi sono più che sufficienti per una adeguata difesa dei diritti degli interessati; altrimenti si verrebbe a creare un conflitto tra i sindacati e le cooperative.

Per questo motivo prego il collega Fantuzzi di non insistere nel suo emendamento.

FANTUZZI. Dichiaro di non insistere nel mio emendamento, ritenendomi soddisfatto di aver richiamato l'attenzione dei colleghi su questa questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato nell'esercizio 1954-55 a sussidiare, entro il limite massimo complessivo di lire settanta milioni:

a) l'impianto, da parte di Cooperative di pescatori, di magazzini e di frigoriferi per la conservazione del pescato, di attrezzature per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca e per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi.

b) l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato;

c) la costruzione e la sistemazione di impianti di piscicoltura e di incubazione per uova fecondate artificialmente;

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

27ª SEDUTA (21 ottobre 1954)

d) la propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce, anche mediante la partecipazione ad esposizioni e l'erogazione di premi per gare di pesca;

e) l'azione di assistenza e di soccorso ai pescatori di mestiere;

f) l'intensificazione del servizio di vigilanza sulla pesca.

L'ammontare del contributo di cui alle lettere a), b) e c), non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita una Commissione nominata dal Ministro stesso e composta dal Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due funzionari di grado non inferiore al sesto e da due esperti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su designazione delle Organizzazioni nazionali di cooperative.

Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di settanta milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco e Carelli: « Norme interpretative dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (625).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco e Carelli: « Norme in-

terpretative dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Per gli impiegati nominati ai posti di cui ai ruoli contemplati dalla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, si osservano le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano incompatibili con quelle contenute nell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

FERRARI, *relatore*. In merito a questo disegno di legge ci sono da fare brevi osservazioni, più di forma che di sostanza.

Occorre anzitutto rilevare che non si può parlare nell'intitolazione di norme interpretative, giacchè si tratta, invece, di una estensione delle disposizioni vigenti. A suo tempo, infatti, il legislatore, esaminando la questione, aveva limitato l'equiparazione del personale di cui all'articolo 9 della legge sopra indicata, agli impiegati civili dello Stato, ai soli effetti però del trattamento di quiescenza e di assistenza.

Se ora si vuole estendere questa equiparazione, non si interpreta la legge vigente, ma la si modifica; pertanto l'intestazione dovrebbe essere questa: « Modifica dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».

Quanto al testo del proposto articolo unico si suggerisce — dal momento che, come risulta dalla relazione, si vuol fare al personale di cui si tratta lo stesso trattamento che, attraverso l'articolo 4 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si è fatto al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori — di usare la stessa dizione in tale articolo adoperata; come quella che, raggiungendo lo scopo cui si vuole pervenire, è ormai collaudata dall'esperienza e da una pacifica interpretazione. Nè essa dà luogo ad eventuali successive possibili estensioni.

Pertanto mi permetto di suggerire, anche in conformità con le direttive dello stesso Ministero dell'agricoltura, il seguente nuovo testo dell'articolo unico del provvedimento in esame: « Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è sostituito dal seguente: “ Per il personale nominato in attuazione del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi ”».

Su tale testo si è avuta l'adesione del Sottosegretario di Stato Vetrone, cui è stato sottoposto in via breve.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei pregare l'onorevole relatore di sopprimere l'inciso « in quanto applicabili »; per il resto mi rimetto alla decisione della Commissione.

FERRARI, *relatore*. Accetto la proposta di soppressione dell'inciso.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel nuovo testo proposto dal relatore, con la soppressione delle parole: « in quanto applicabili ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Resta inteso che, secondo quanto proposto dal relatore, il titolo del disegno di legge va modificato nel modo seguente: « Modifica dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari